

LXIII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori — Giuramento dei Senatori Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni, Cassitto, Santanello, Visone, Brignone, De-Filippo, Cosenz — Si rimanda il progetto di legge sulla proprietà delle opere dell'ingegno allo stesso Ufficio Centrale della scorsa sessione — Presentazione di 4 progetti di legge e domanda d'urgenza di due di essi, approvata — Discussione del progetto di legge per l'assestamento definitivo del conto generale dell'amministrazione delle finanze per gli anni 1869 e 1870 — Osservazione del Senatore Caccia, Relatore, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dall'1 al 18 — Osservazione del Relatore sull'articolo 19, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 19 ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872 e soccorsi ai danneggiati poveri — Approvazione dell'articolo 1 — Domanda del Ministro dei Lavori Pubblici, cui risponde il Senatore Serra F. M., Relatore — Approvazione dell'articolo 2 ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di conti amministrativi dell'esercizio 1871 per le antiche provincie del Piemonte e per quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana — Mozione del Senatore Giovanola — Approvazione per articoli dell'intero progetto — Surrogazione del Senatore Mauri al Senatore Scialoja come membro dell'Ufficio Centrale pel progetto di legge sulla proprietà delle opere dell'ingegno.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione.

« N. 4901. I canonici del capitolo Metropolitano di Trani in numero di sei, fanno istanza perchè dal Senato venga rappresentata al Ministro delle Finanze l'insufficienza del prezzo

a cui venne pubblicata l'asta di vendita del podere denominato Sant'Elia. »

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Contini Effisio, di un suo opuscolo intitolato: *La legge nella scuola*.

Il cav. A. De Gaetani, di un suo opuscolo sopra alcune parti della riforma penale.

Il signor A. Monzilli di un suo *Trattato elementare di diritto civile e commerciale*.

Il duca Castromediano Sigismondo di una sua Relazione al Consiglio provinciale sull'ope-

rato della Commissione conservatrice dei monumenti storici di terra d'Otranto per l'anno 1871.

La Deputazione provinciale di Perugia, di 2 esemplari di *Alcuni elementi di statistica della provincia dell'Umbria*.

Chiedono un congedo i Senatori Bonelli, Grisoni e Giustiniani di un mese, per affari di famiglia: Sanseverino di 15 giorni, per lo stesso motivo: Di Castagnetto e Serra Francesco di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato concesso.

#### Convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Allorchè si trattava della convalidazione dei titoli di nuovi Senatori, prima si faceva precedere una relazione fatta e compiuta nei rispettivi Uffici nei quali si esaminava la nomina. Però dopo che Voi avete creata un' apposita Commissione, e la sua relazione essendo stata stampata e distribuita, non mi rimane che mettere ai voti le sue conclusioni, proponendo all' approvazione del Senato ciascuno dei nomi dei nuovi Senatori:

Senatore Commendatore Angiolo Bo.

(Approvato.)

Senatore Marco Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni, duca di Fiano.

(Approvato.)

Senatore Conte Guido Borromeo.

(Approvato.)

Senatore Conte Luigi Agostino Casati.

(Approvato.)

Senatore Commendatore Raffaele Cassitto.

(Approvato.)

Senatore Commendatore Gennaro Defilippo.

(Approvato.)

Senatore Cavaliere Carlo Figoli.

(Approvato.)

Senatore Commendatore Gaspare Finali.

(Approvato.)

Senatore Commendatore Prof. Gio. Battista Giorgini.

(Approvato.)

Senatore Commend. Raffaello Santanello.

(Approvato.)

Senatore Commend. Avv. Camillo Trombetta.

(Approvato.)

Senatore Commend. Avv. Giovanni Visone.

(Approvato.)

Senatore Commend. Giulio Bellinzaghi.

(Approvato.)

Senatore Commend. Filippo Brignone.

(Approvato.)

Senatore Commend. Antonio Carra.

(Approvato.)

Senatore Commend. Enrico Cosenz.

(Approvato.)

Dichiaro convalidate le nomine dei predetti signori Senatori, ed ammessi i medesimi alla prestazione del giuramento.

#### Prestazione del giuramento.

PRESIDENTE. Ora, trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei Senatori, di cui venne or ora convalidata la nomina, verranno introdotti nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(I signori Senatori Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni Marco, Cassitto Raffaele, Visone Giovanni, Santanello Raffaele, Brignone Filippo, Defilippo Gennaro, Cosenz Enrico, sono introdotti nell' aula e prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Senatori del prestato giuramento li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno diritto delle loro funzioni.

Senatore ARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARESE. Io vorrei proporre che si invertisse l'ordine del giorno riguardo alle leggi da discutersi quest' oggi; proporrei cioè che si desse la preferenza a quella che riguarda una spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872, e soccorsi ai danneggiati poveri. Sembrerebbe che l'importanza dei motivi accennati in questo progetto di legge sia tale da dovergli accordare la preferenza sopra gli altri.

PRESIDENTE. La Presidenza era nel medesimo concetto, ed è lieta di essere stata prevenuta colla proposta or ora fatta dall'onor. Senatore Arese.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei a volere differire la discussione di questo progetto di legge fino all'arrivo del Ministro dei Lavori Pubblici, che feci chiamare appena ebbi notizia del desiderio del Senato, perchè se mai sorgesse

qualche questione sull'argomento, potrebbe essere interessato il Ministro dei Lavori Pubblici più che quello delle Finanze.

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole signor Ministro pare troppo legittima, per cui se il Senato non ha nulla in contrario, si differirà la discussione di questo progetto di legge fino a che arrivi in Senato il Ministro dei Lavori Pubblici.

Intanto farò presente che gli Uffici hanno presa la deliberazione di proporre al Senato che il progetto di legge sui diritti di autore sia esaminato dallo stesso Ufficio Centrale, che ebbe già ad occuparsene altra volta.

Interrogo il Senato se intende aderire alla proposta degli Uffici.

Chi intende aderirvi, voglia sorgere.

(Approvato.)

Vi è poi un membro di quest'Ufficio, il quale per essere divenuto Ministro, avrebbe cessato di avere le funzioni che aveva assunto, e questi è il Senatore Scialoja, il quale ne era altresì il Presidente.

Se i signori Senatori vogliono preparare le schede per divenire alla nomina di un altro membro in sostituzione del Senatore Scialoja, in fine di seduta si potrà procedere allo spoglio.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Io propongo che l'onorevole signor Presidente provveda a questa nomina egli stesso.

PRESIDENTE. Sottopongo alla deliberazione del Senato la proposta del Senatore Caccia.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Prima della fine della seduta annunzierò al Senato la persona che crederò utile assuma quest'ufficio.

#### Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione delle spese per il Ministero delle Finanze per il 1873, e lo stato di prima previsione dell'entrata per il 1873.

Ho pure l'onore di presentare due altri progetti di legge, l'uno per l'aumento di L. 2,400,000 sul Bilancio dell'Interno per il 1872, per il mantenimento dei detenuti e del personale interno delle carceri; l'altro per avere facoltà di eccedere la spesa stanziata nel Bilancio per l'estinzione delle cartelle del Debito Pubblico ricevute in pagamento.

Col primo progetto si domanda la facoltà di trasportare al 1872 una parte delle somme, che per il mantenimento dei carcerati, erano state col Bilancio definitivo trasportate al 1873, come spendibili in tale anno.

L'altro progetto si riferisce all'estinzione delle obbligazioni state ricevute in pagamento di beni in più di quel che fosse preveduto dal Bilancio definitivo.

Questi progetti si riferiscono ad operazioni a compiersi nel corso del 1872, perciò mi permetto di domandare per essi l'urgenza a termini del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge. Sento che egli domanda l'urgenza per gli ultimi due; se il Senato non si oppone, è dichiarata l'urgenza dei medesimi, che insieme agli altri saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza.

#### Discussione del progetto di legge relativo all'assestamento definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 1869 e 1870.

(V. atti del Senato N. 74.)

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'assestamento definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 1869 e 1870.

Prego i membri della Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla lettura degli articoli.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie, accertate durante l'esercizio dei Bilanci 1869 e 1870, sono stabilite, *quali risultano dal conto generale stampato dell'Amministrazione delle finanze e dalla colonna 14 della tabella n. 1, annessa al presente progetto*, nella somma di . . . . . L. 2,236,224,342 97

cioè :

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
Entrate dell'anno 1869 ( <i>vedi col. 5 della tabella suddetta</i> ) . . . . .	L.	882,624,667 45	236,155,782 97
Entrate degli anni precedenti ( <i>vedi colonna 10</i> ) . . . . .	»	71,278,388 61	58,290,106 25
Totale per l'esercizio 1869 L.		953,903,056 06	294,445,889 22
Entrate dell'esercizio 1870 ( <i>vedi colonna 13</i> ) . . . . .	»	883,798,536 70	104,076,860 99
		1,837,701,592 76	398,522,750 21
		2,236,224,342 97	

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. La stampa di questo primo articolo è stata fatta tutta di un carattere, e se la legge emanasse in questo modo, potrebbe sembrare meno regolare; giacchè l'articolo 1. dice: « Le entrate ordinarie e straordinarie accertate durante l'esercizio dei Bilanci 1869 e 1870, sono stabilite quali risultano dal conto generale stampato dell'Amministrazione delle Finanze, e dalla colonna 14 della Tabella N. 1 annessa al presente progetto nella somma di.....

Queste ultime linee sono piuttosto una indicazione che testo di legge; domanderei quindi che il Senato permetta che siano ristampate in carattere corsivo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Evidentemente questa indicazione ed altre che sono in seguito stampate nel presente progetto, vi furono inserite

onde chi aveva sotto gli occhi il conto amministrativo, potesse facilmente trovare la colonna a cui si riferiscono le materie contemplate sul conto medesimo; ma non fanno esse medesime materia della legge.

Quindi trovo molto opportuna l'osservazione dell'onorevole Relatore della Commissione. Queste indicazioni, che sono anzi quasi tutte tra parentesi stanno bene nello stampato per comodo di chi vuole studiare l'argomento, ma non devono far parte del corpo della legge, tanto più che non hanno significato.

PRESIDENTE. Allora, se non v'è opposizione, sarà tenuto conto dell'osservazione dell'onorevole Relatore della Commissione.

Non facendosi altra osservazione sull'articolo primo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1872

Art. 2.

Le somme riscosse o addebitate ai contabili della percezione in conto di tali entrate sino alla scadenza degli esercizi predetti, cioè a tutto il 31 dicembre 1870, sono accertate (*come dalla colonna 15 della stessa tabella N. 1*), nella somma di . . . . . L. 2,029,506,743 80      2,236,224,342 9'

cioè :

	ENTRATE	
	Ordinarie	Straordinarie
Riscosse durante l'esercizio 1868, ma devolute all'esercizio 1869, anno 1869 ( <i>come alla colonna 2 della tabella</i> ) L.	36,399 53	5,408 83
Riscosse durante gli esercizi anteriori al 1868, e devolute anche esse all'esercizio 1869, però in conto entrate degli anni precedenti ( <i>vedi col. 6</i> ) . »	1,516 33	35,847 47
Riscosse o addebitate ai contabili durante l'esercizio 1869:		
In conto entrate dell'anno 1869 ( <i>come dalla colonna 3</i> ) . . . »	869,004,068 37	226,239,808 18
In conto entrate degli anni precedenti ( <i>come dalla colonna 7</i> ) . . »	32,569,664 44	21,391,023 12
Totale per l'esercizio 1869 L.	901,611,648 67	247,672,087 60
Riscosse o addebitate ai contabili durante l'esercizio 1870 ( <i>come dalla col. 11</i> ) L.	800,649,014 09	79,573,993 44
	<u>1,702,260,662 76</u>	<u>327,246,081 04</u>
	<u>2,029,506,743 80</u>	

(Approvato.)

Art. 3.

Le entrate che durante l'esercizio 1869 vennero condonate ed iscritte sui campioni demaniali di quarta categoria ammontano (*vedi colonna 8*) a . . . . . L.

1,714,797 99	
<u>2,031,221,541 79</u>	<u>2,031,221,541 79</u>

(Approvato.)

Art. 4.

Le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza degli esercizi 1869 e 1870, cioè al 31 dicembre 1870, scendono (*vedi colonna 16*) a . . . L. 205,002,801 18  
 cioè :

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
Entrate dell'anno 1869 ( <i>vedi col. 4</i> )	L.	13,584,199 55	9,910,565 96
Entrate degli anni precedenti ( <i>vedi colonna 9</i> ) . . . . .	»	38,702,631 41	35,153,014 10
		52,286,830 96	45,063,580 06
Totale per l'esercizio 1869	L.	52,286,830 96	45,063,580 06
Entrate dell'anno 1870 ( <i>vedi col. 12</i> )	»	83,149,522 61	24,502,867 55
		135,436,353 57	69,566,447 61
		205,002,801 18	

(Approvato.)

Art. 5.

Le entrate che vennero riscosse durante l'esercizio 1870 in eccedenza, e che sono devolute all'esercizio 1871, sono accertate (*vedi colonna 17*) nella somma di lire 407 32.

(Approvato.)

Art. 6.

Le entrate che sono risultate riscosse durante gli esercizi anteriori al 1870 in eccedenza sia di essi esercizi, sia dello stesso esercizio 1870, da abbuonarsi nell'esercizio 1871 e successivi, sono constatate nella somma di lire 52,713 21.

(Approvato.)

TITOLO II. — ATTIVITÀ DIVERSE.

Art. 7.

Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dalle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella complessiva somma di L. 13,751,173 50  
 cioè :

Fondi versati nella tesoreria centrale durante gli esercizi 1869 e 1870 . . . . .	L.	4,560,802 05
Fondi somministrati, rimasti da regolare al 31 dic. 1870	»	9,190,371 45
		13,751,173 50

(Approvato.)

**S p e s e .**

TITOLO III. — SPESE PROPRIE DEI BILANCI 1869 e 1870.

Art. 8.

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie, che sono state autorizzate con leggi e decreti reali che hanno forza di legge, è stabilito nella somma di . . . L. 2,630,707,903 72  
 ripartita come appresso, cioè :

Esercizio 1869.

	SPESE	
	Ordinarie	Straordinarie
Somme rimaste disponibili il 31 dicembre 1868 sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, state trasportate sul Bilancio 1869, per le spese dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 2, colonna 2</i> ) . . . . . L.	»	26,908,153 58
Somme per spese ordinarie e straordinarie diverse, escluse quelle ripartite in più anni, di cui sopra, trasportate dall'esercizio 1868 per le spese dell'esercizio 1869, anni precedenti ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 2</i> ) . . . . . »	123,348,900 76	51,174,057 22
Spese autorizzate colla legge di approvazione del Bilancio passivo del Regno per l'esercizio 1869, 21 giugno 1869, N. 5129 ( <i>vedi tabella N. 2, colonna 3</i> ) »	954,641,130 46	123,574,319 57
Nuove e maggiori spese approvate con leggi speciali e con Decreti Reali aventi forza di legge sul Bilancio 1869 per spese dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 4</i> ) . . . . . »	22,599,911 83	67,474,618 85
Nuove e maggiori spese, approvate come sopra per spese degli anni precedenti ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 3</i> ) »	114,343 99	77,985 36
<b>Totale per l'esercizio 1869 . . . . L.</b>	<b>1,100,704,287 04</b>	<b>269,209,134 58</b>

Esercizio 1870.

Spese autorizzate colla legge di approvazione del Bilancio passivo 1870, 19 giugno 1870, N. 5698 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 3</i> ) . . . . . L.	1,021,432,668 35	76,293,866 12
Nuove e maggiori spese approvate sul detto Bilancio con leggi speciali e con Decreti Reali che hanno forza di legge ( <i>vedi tabella suddetta, colonna 4</i> ) »	68,419,215 57	94,648,732 06
	<u>2,190,556,170 96</u>	<u>440,151,732 76</u>
	<u>2,630,707,903 72</u>	

Tenuto però conto dell'ammontare complessivo delle economie, che durante gli esercizi di cui è parola, vennero già ordinate con leggi speciali e con Decreti Reali aventi forza di legge in . . . . . L. 25,908,256 4

SENATO DEL REGNO — SESSIONE 1871-72

cioè:

		SPESE	
		Ordinarie	Straordinarie
Sulle spese dell'esercizio 1869	Per l'anno 1869 ( <i>vedi tabella N.2, colonna 6</i> ) L.	1,899,566 72	3,756,560 »
	Per gli anni precedenti ( <i>vedi tab. N. 3, col. 5</i> ) »	8,991,600 »	» »
Somma . . . L.		10,891,166 72	3,756,560 »
Sulle spese dell'esercizio 1870 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 5</i> ) . . . »		8,879,511 16	2,381,018 59
		19,770,677 88	6,137,578 59
		25,908,256 47	

Le spese ordinarie e straordinarie, di cui sopra, residuano effettivamente a sole . . . . . L. 2,604,799,647 25

cioè:

		SPESE	
		Ordinarie	Straordinarie
Spese dell'esercizio 1869	Per l'anno 1869 ( <i>vedi tabella N.2, colonna 9</i> ) L.	975,341,475 57	177,742,251 28
	Per gli anni precedenti ( <i>vedi tab. N. 3, col. 6</i> ) »	114,471,644 75	51,252,042 58
Somma . . . L.		1,089,813,120 32	228,994,293 86
Spese dell'esercizio 1870 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 7</i> ) . . . . . »		1,080,972,372 76	205,019,860 31
		2,170,785,493 08	434,014,154 17
		2,604,799,647 25	

(Approvato.)

Art. 9.

I pagamenti fatti dalle Tesorerie durante gli esercizi 1869 e 1870 per spese dello Stato sui Bilanci dei singoli Ministeri sono stabiliti in. . . L. 2,173.407.224 78

cioè:

		SPESE	
		Ordinarie	Straordinarie
Durante l'esercizio 1869	Per l'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 2, colon. 10</i> ) L.	950,255,393 47	148,119,448 87
	Per gli anni precedenti ( <i>vedi tab. N. 3, col. 7</i> ) »	38,210,904 63	14,895,547 54
Somma . . . . L.		988,466,298 10	163,014,996 41
Durante l'esercizio 1870 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 8</i> ) . . . . . »		916,504,509 12	105,421,421 15
		1,904,970,807 22	268,436,417 56
		2,173,407,224 78	

Fra le spese autorizzate e quelle effettivamente pagate si avrebbe quindi la differenza di . . . . . L. 431,392,422 4  
(Approvato.)

Siccome però tutte le eccedenze che, sia per capitoli di spese d'ordine ed obbligatorie, sia per altri di spese diverse, si sono verificate nei pagamenti durante il periodo dei detti esercizi sono comprese nella suindicata somma complessiva delle spese effettivamente pagate, così ne consegue:

Art. 10.

Che restano approvate nella somma di . . . . . L. 27,076,457 74  
le spese d'ordine ed obbligatorie che, *giusta la tabella N. 5, colonna 7*, furono pagate durante gli esercizi 1869 e 1870 in eccedenza ai fondi stanziati nel Bilancio ed a quelli già concessi con leggi speciali.

(Approvato.)

Art. 11.

Che parimente restano approvate le . . . . . L. 358,928 21  
che, *giusta la tabella N. 6, colonna 7*, riguardano spese diverse da quelle di cui all'articolo precedente, le quali, a termini dell'articolo 38 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 25 novembre 1866, poterono essere stabilite in aumento al fondo stanziato nei relativi capitoli dei Bilanci 1869 e 1870, perchè durante l'esercizio dei medesimi vennero restituite al Tesoro del Regno.

(Approvato.)

Art. 12.

Finalmente che sono approvate nella somma di . . . L. 7,514,006 30 tutte le altre spese di cui *alla tabella N. 7, vedi colonna 7*, le quali rappresentano l'eccedenza dell'ammontare delle spese pagate durante gli stessi esercizi in confronto dei fondi approvati per capitoli di spese diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

La differenza tra le spese autorizzate e quelle pagate, di cui all'articolo 9, viene quindi ad essere aumentata dall'ammontare complessivo delle eccedenze, di cui ai successivi ar-

ticoli 10, 11 e 12, ossia delle . . . . .	L. <u>34,949,392 25</u>	<u>34,949,392 25</u>
---	-------------------------	----------------------

(Approvato.)

Art. 13.

Le somme adunque comprese nelle spese autorizzate, e che, per non essere state altrimenti effettuate alla scadenza degli esercizi 1869 e 1870, ossia al 31 dicembre 1870, sono definitivamente annullate, ammontano a L. 466,341,814 72

cioè:

		SPESE		
		Ordinarie	Straordinarie	
Relative all'esercizio 1869	{	Per conto dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella n. 2, colonna 14</i> ) L.	52,703,873 37	30,225,510 51
		Per conto degli anni precedenti ( <i>vedi tabella n. 3, colonna 11</i> )»	76,308,186 18	36,433,342 27
Somma L.		<u>129,012,059 55</u>	<u>66,658,852 78</u>	
Relative all'esercizio 1870 ( <i>vedi tabella n. 4, colonna 12</i> ) . . . . .	»	171,071,698 37	99,599,204 02	
		<u>300,083,757 92</u>	<u>166,258,056 80</u>	
		<u>466,341,814 72</u>		

(Approvato.)

Art. 14.

I resti passivi risultati al 31 dicembre 1870, sia per somme rimaste da pagare in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri, sia per impegni constatati, e che sono da trasportare al bilancio 1871 ed ai bilanci successivi, giusta il disposto dalla nuova legge

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1872

di contabilità generale 22 aprile 1869, n. 5026, ascendono a . . . L. 441,383,084 11

cioè :

		SPESE	
		Ordinarie	Straordinarie
Relativi all'esercizio 1869	Per somme da pagare in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri sul bilancio 1869 per spese dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 2, colonna 15</i> ) . . . . . L.	270,032 36	425,082 30
	Id. per spese degli anni precedenti ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 12</i> ) . . . . . »	695,710 82	271,787 37
	Per somme da pagare per impegni già assunti in relazione al bilancio 1869 per spese dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 2, colonna 16</i> ) . . . . . »	43,118,940 33	20,612,412 42
	Id. per spese degli anni precedenti ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 13</i> ) . . . . . »	73,288,758 02	36,184,354 02
Relativi all'esercizio 1870	Per somme da pagare in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri sul bilancio 1870 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 13</i> ) . . . . . »	4,287,278 66	1,270,563 90
	Id. per impegni già assunti in relazione al detto bilancio ( <i>vedi colonna 14 della stessa tabella N. 4</i> ) . . . . . »	162,492,939 82	98,465,224 09
		<u>L. 284,153,660 01</u>	<u>157,229,424 10</u>
		<u>L. 441,383,084 11</u>	

(Approvato.)

TITOLO IV. — PASSIVITÀ DIVERSE.

Art. 15.

I pagamenti fatti dalle tesorerie del Regno, a tutto il 31 dicembre 1870, sopra mandati degli esercizi chiusi, spediti dai Ministeri e passati nel conto speciale del Tesoro, ascendono in complesso a . . . . . L. 8,681,599 92

cioè :

Mandati pagati durante l'anno 1869 . . . . .	L. 7,689,892 94
Id. 1870 . . . . . »	991,706 98
	<u>L. 8,681,599 92</u>

(Approvato.)

Art. 16.

L'uscita per monete antiche di rame che, durante l'esercizio 1870, vennero ritirate dal corso e passate alle zecche del Regno per essere difformate è stabilita in L. 98,403 40.

(Approvato.)

Art. 17.

L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale alle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia è constatata nella complessiva somma di L. 15,787,088 04 cioè:

Pagamenti fatti dalla Tesoreria centrale durante gli esercizi 1869 e 1870 . . . . .	L. 12,171,010 68
Fondi somministrati, rimasti da regolare al 31 dicembre 1870 . . . . .	» 3,616,077 36
	<u>L. 15,787,088 04</u>

(Approvato.)

Art. 18.

L'importo del debito fluttuante del Regno per buoni e vaglia del Tesoro, fondi somministrati e conti correnti diversi al 31 dicembre 1870, da essere ripreso nel conto dell'esercizio 1871, ascende alla complessiva somma di L. 984,818,883 91 (*vedi tabella N. 8, colonna 9*).

(Approvato.)

TITOLO V. — SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 19.

La situazione finanziaria, alla scadenza degli esercizi 1869 e 1870, ossia al 31 dicembre 1870, rimane stabilita come appresso, cioè:

Fondi di cassa e crediti di tesoreria alla detta scadenza, cioè:

	Attivo	Passivo
Debito dei contabili della percezione delle entrate . . . . .	L. 300,127,036 35	
Id. dei tesorieri provinciali e di circondario . . . . .	» 181,972,561 84	
Id. dei cassieri d'armata . . . . .	» 1,185,358 16	
Id. del tesoriere centrale . . . . .	» 95,349,494 47	
	<u>L. 578,634,450 82</u>	
Entrate rimaste a riscuotere:		
Sulle entrate dell'anno 1869 . . . . .	L. 23,494,765 51	
Su quelle degli anni precedenti . . . . .	» 73,855,645 51	
	<u>L. 97,350,411 02</u>	
Sulle entrate dell'anno 1870 . . . . .	» 107,652,390 16	
	<u>205,002,801 18</u>	» »
	205,002,801 18	» »

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1872

Fondi somministrati al Tesoro centrale delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolare . . . . .	L.	9,190,371 45	»	»
Spese ordinarie e straordinarie in corso d'esecuzione, rimaste a pagare, sia in adempimento di mandati già spediti dai Ministeri durante gli esercizi 1869 e 1870, sia per impegni già assunti in relazione ai bilanci di quegli esercizi:				
Sulle spese dell'anno 1869 ( <i>vedi tabella N. 2, colonna 17</i> ) . . . . .	L.	64,426,467 41		
Su quelle degli anni precedenti ( <i>vedi tabella N. 3, colonna 14</i> ) . . . . .	»	110,440,610 23		
Somma . . . . .	L.	174,867,077 64		
Sulle spese dell'anno 1870 ( <i>vedi tabella N. 4, colonna 15</i> ) . . . . .	»	266,516,006 47		
		<u>441,383,084 11</u>	»	» 441,383,084 11
Fondi somministrati dal Tesoro centrale alle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolare . . . . .	L.		»	» 3,616,077 36
Debiti diversi di tesoreria, cioè:				
Credito dei contabili della percezione delle entrate . . . . .	L.	958,685 04		
Credito dei tesorieri provinciali e di circondario . . . . .	»	111,619 05		
Credito di debitori diretti. . . . .	»	53,120 53		
Buoni del Tesoro in circolazione . . . . .	»	267,519,808 25		
Vaglia del Tesoro rimasti a pagare . . . . .	»	46,772,572 84		
Fondi somministrati, rimasti da regolare . . . . .	»	124,345 73		
Conti correnti diversi colla tesoreria centrale . . . . .	»	670,402,157 09		
		<u>985,942,308 53</u>	»	» 985,942,308 53
			<u>792,827,623 45</u>	<u>1,430,941,470 »</u>
Disavanzo al 31 dicembre 1870 . . . . .	L.			<u>638,113,846 55</u>

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ho chiesto la parola per dare uno schiarimento sulla partita che è collocata in principio dell'articolo 19: « Debito dei Contabili della percezione delle entrate, L. 300,127,036 35. »

Questa cifra si decompone, come il Senato ha potuto vedere nella Relazione della Commissione permanente di Finanza, in vari fattori, e uno fra essi è quello per L. 3,807,905 33 per *deficit* e furti di cui l'Amministrazione ritiene responsabili gli agenti che ne sono addebitati.

Per l'importanza di questa cifra, mi affretto a far conoscere che questi agenti di finanza erano creditori anch'essi di aggi per le riscossioni fatte, e il signor Ministro delle Finanze è stato sollecito a venire a questa liquidazione dei conti con costoro, per rimborsarsi delle tasse che erano state frodate.

Tutti questi agenti contabili aveano pure prestatato una cauzione della quale è stata ordinata la vendita a pro del Tesoro; quindi rimborsi non lievi sono stati portati a favore delle casse dello Stato in questa partita.

Mi sono affrettato a dare questi schiarimenti

al Senato per evitare dubbi che potevano sorgere.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Relatore degli schiarimenti dati per chiarire meglio questa parte della Relazione, e per far vedere che il male non è così grande, come a prima giunta potrebbe parere.

Come ha benissimo detto l'egregio Relatore, non appena si dichiara una deficienza di cassa, non si deve credere che la somma mancante sia immediatamente perduta. Imperocchè di fronte vi stanno da una parte i titoli di credito dell'esattore, ossia tutte le carte contabili; dall'altra parte la cauzione, la quale, come molte volte accade, copre la deficienza verificatasi nella cassa del contabile.

Io ringrazio nuovamente l'onorevole Relatore degli schiarimenti che si è compiaciuto di dare.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto ai voti quest'ultimo articolo della legge.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Arese stante l'importanza dello schema di legge per una *spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872 e soccorso ai danneggiati poveri*, aveva proposto d'invertire l'ordine del giorno e passare quindi immediatamente alla discussione di questo progetto di legge. Ma essendo allora assente il Ministro dei Lavori Pubblici, la sua domanda non s'era posta ai voti.

Chi approva la proposta dell'on. Arese, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvata.)

**Discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872, e soccorsi ai danneggiati poveri.**

(V. atti del Senato N. 77)

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del Bilancio dell'Interno della somma di lire 300,000, istituendo un nuovo capitolo *Soccorsi ai poveri danneggiati dai disastri eccezionali avvenuti dopo il primo ottobre del corrente anno per inondazioni ed uragani.* »

Se nessuno fa osservazioni pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzata la spesa straordinaria di nove milioni, per compiere le riparazioni delle opere idrauliche rovinata o guaste dalle acque irrompenti, e per assettarle nei tronchi di massima urgenza, in relazione alla straordinaria altezza di piena del 1872.

» Questa spesa per lire quattro milioni verrà iscritta in aumento del capitolo 75 *bis* della parte straordinaria del Bilancio 1872 del Ministero dei Lavori Pubblici, che assumerà la denominazione: *Assèttamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa delle piene del 1872.*

» Le rimanenti lire cinque milioni verranno stanziare nel Bilancio 1873 dello stesso Ministero. »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prima che si apra la discussione sopra quest'articolo, io vorrei domandare alcuni schiarimenti all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale dice nettamente nella sua Relazione, che queste spese si faranno secondo la legge organica dei Lavori Pubblici. È naturale: ognuno che conosca la legge organica dei Lavori Pubblici sa che vi sono opere di prima, di seconda e di terza categoria; e che il carico dello Stato è differente a seconda delle categorie. Ma siccome alcune altre parole della Relazione, dettate certamente da sentimenti generosi verso tante sciagure, potrebbero ingenerare qualche dubbio, e lasciare supporre che l'Ufficio Centrale pensi che si possa derogare in qualche modo alla legge fondamentale dei Lavori Pubblici, quanto agli obblighi dello Stato e del Governo, così io chiederei alla cortesia del Relatore di voler precisare la portata delle sue parole su quest'argomento.

Senatore SERRA F. M., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M., *Relatore*. Secondo l'avviso dell'Ufficio Centrale, la legge che deve osservarsi per l'esecuzione di questi lavori più urgenti per riparare ai guasti già avvenuti e ai contingibili, è la legge organica dei Lavori Pubblici. Quindi l'Ufficio stesso ha creduto di dover manifestare la sua opinione che non si faccia nessuna spesa se non in conformità di detta legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prendo atto della dichiarazione testè fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e per parte del Governo non ho difficoltà di associarmi alla medesima.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni su questo secondo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Lo squittinio segreto si farà poi insieme agli altri progetti già discussi.

**Discussione del progetto di legge per l'approvazione di conti amministrativi dell'esercizio 1861, per le antiche provincie del Piemonte e per quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana.**

(V. atti del Senato N. 75.)

PRESIDENTE. Ripigliando l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge

per l'approvazione di conti amministrativi dell'esercizio 1861, per le antiche provincie del Piemonte, e per quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana.

Si dà lettura del progetto di legge.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Consentendo il nostro Regolamento che, allorquando gli schemi di legge sono di una certa lunghezza, si possa prescindere dalla prima lettura, e passare addirittura alla discussione generale, dovendosi supporre che ciaschedun Senatore siasi fatto un dovere di prendere da sè cognizione dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, proporrei si tenesse questo sistema anche pel presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metterò ai voti la proposta del Senatore Giovanola.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si darà lettura degli articoli.

TITOLO I. — ENTRATE.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'anno 1861 sono stabilite quali risultano dal conto generale stampato delle amministrazioni delle finanze, nella somma di . L. 808,540,572 16 cioè :

ENTRATE		
	Ordinarie	Straordinarie
Entrate dell'anno 1861 . . . . .	L. 289,644,805 36	501,161,841 56
Entrate degli anni precedenti . . . . .	» 6,301,548 59	11,432,376 65
	<u>L. 295,946,353 95</u>	<u>512,594,218 21</u>

Se nessuno domanda la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate, sino alla scadenza dell'esercizio predette, sono accertate in . . . . . L. 755,053,916 04  
cioè :

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
Entrate dell'anno 1861 . . . . .	L. 286,283,979 93	466,660,758 34	
Entrate degli anni precedenti . . . . .	» 1,712,555 57	396,622 20	
	L. 287,996,535 50	<u>467,057,380 54</u>	

Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi al chiudimento dell'esercizio, da essere riprese nel conto dell'esercizio 1862, ammontano a . . . . . L. 53,486,656, 12

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESE.

Art. 3.

Sono approvate nella somma di lire 2,076,671 56 le spese d'ordine ed obbligatorie, che furono pagate in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio o già concessi con leggi speciali.  
(Approvato.)

Art. 4.

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, comprese anche quelle di cui all'articolo precedente, sia per l'esercizio 1861 che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito, in conformità del sovracitato conto generale dell'Amministrazione delle Finanze, a . . . . . L. 839,242,171 79  
(Approvato.)

Art. 5.

Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1861, risultanti dal detto conto, sono stabilite per . . . . L. 711,653,986 64  
Le simili per gli anni precedenti . . . . . » 58,628,053 04  
Totale delle spese accertate . . . . . L. 770,282,039 68 770,282,039 68  
cioè :

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, sì per il conto 1861 che per quello degli anni precedenti . . L. 609,441,045 18  
Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto . . . . . » 160,840,994 50

(Approvato.)

Art. 6.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1861 e non comprese nei seguenti articoli 34, 35 e 36, rilevanti a . . . . . 68,960.132 11

cioè:

Relative all'anno 1861 . . . . .	L.	67,437,492 04
Relative agli anni precedenti . . . . .	»	<u>1,522,640 07</u>

(Approvato.)

Art. 7.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1861, rilevanti a lire 597,699 63, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente, all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dall'articolo 40 della legge in data 13 novembre 1859.

(Approvato.)

Art. 8.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso di esecuzione dell'esercizio 1861, trasportati all'esercizio 1862 conformemente al disposto dall'articolo 43 della succitata legge, sono stabiliti in lire 136,576,569 19.

(Approvato.)

Art. 9.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1861 per spese straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1862 giusta il disposto dall'articolo 44 della precitata legge, sono stabilite in lire 23,666,725 68.

(Approvato.)

Art. 10.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1860, trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1861, sono accertati in . . . . . L. 297,594 48  
cioè:

Mandati pagati nell'anno 1861 . . . . .	L.	281,280 96
Mandati rimasti a pagare al 1° gennaio 1862 . . . . .	»	<u>16,313 52</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — PASSIVITÀ DIVERSE.

Art. 11.

L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle re'imibili da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1862, è accertato per la somma di lire 105,134,004 74.

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1861, sia per scadenza d'interessi che per l'estinzione, commissione ed aggio sulla lira sterlina, ascsero a lire 96,347,538 71.

(Approvato.)

Art. 12.

L'importo del debito galleggiante per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1861 risulta di lire 294,468 25.

(Approvato.)

TITOLO IV. — SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 13.

La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1861, rimane stabilita come segue: cioè:

	Attivo	Passivo
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1861 . . . L.	171,080,571 99	» »
Deficit di contabili passati sui sommari demaniali di quarta categoria . . . . . »	54,977 57	» »
Entrate rimaste ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1861 . . . . . »	53,486,656 12	» »
Somme per opere in corso di esecuzione alla chiusura dell'esercizio 1861, trasportate all'esercizio 1862 (art. 43 della legge 13 novembre 1859) . . . . . »	» »	136,576,569 19
Somme per opere straordinarie eseguibili in più anni, trasportate all'esercizio 1862 (art. 44 della legge suddetta) »	» »	23,666,725 68
Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1861 . . . . . L.	597,699 63	
» 1860 . . . . . »	» »	
» 1859 . . . . . »	10,482 86	
» 1858 . . . . . »	4,873 27	
» 1857 . . . . . »	957 39	
	L. 614,013 15	» » 614,013 15
Debiti di cassa alla chiusura dell'esercizio 1861 . . . L.	» »	77,027,258 08
	» 224,622,205 68	237,884,566 10
Disavanzo alla scadenza suddetta . . . . . L.	13,262,360 42	

(Approvato.)

PROVINCIE DELLA TOSCANA

Conto dell'anno 1861.

TITOLO I. — ENTRATE.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'anno 1861 sono stabilite quali risultano dal rendimento dei conti della sezione temporanea della cessata depositaria generale di Firenze in data 9 dicembre 1865 nella somma di . . . . . L. 48,904,245 03 cioè:

Entrate ordinarie . . . . . L.	38,244,124 94
Entrate straordinarie . . . . . »	10,660,120 09
	L. 48,904,245 03

(Approvato.)

TITOLO II. — SPESE.

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie, accertate nell'anno 1861, risultanti dal detto rendimento di conti, sono stabilite nella somma di . . . . . L. 63,224,720 55  
cioè:

Spese ordinarie . . . . .	L.	43,078,924 68
Spese straordinarie . . . . .	»	20,145,795 87
	L.	<u>63,224,720 55</u>

(Approvato.)

TITOLO III. — PASSIVITÀ DIVERSE.

Art. 3.

L'ammontare delle rendite e dei premi pel servizio del Debito Pubblico dell'esercizio 1861 è accertato nella somma di . . . . . L. 9,364,107 76

(Approvato.)

TITOLO IV. — PATRIMONIO GENERALE DELLA FINANZA TOSCANA  
E SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 4.

Lo stato della finanza toscana, alla fine dell'esercizio 1861, rimane stabilito, giusta i risultamenti del rendimento dei conti, come segue:

Patrimonio attivo . . . . .	L.	142,364,835 64 1/3
Patrimonio passivo . . . . .	»	179,521,053 98 1/3
Disavanzo nel patrimonio alla fine del 1861 . . . . .	L.	37,156,218 34
Disavanzo nel patrimonio accertato alla fine del 1860 . . . . .	»	22,835,742 82
Disavanzo incontrato nella gestione dell'esercizio 1861 . . . . .	L.	<u>14,320,475 52</u>

(Approvato.)

Anche lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà insieme agli altri.

Ora verrebbe in discussione il progetto di legge sullo stato di prima previsione per le spese del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, ma l'ora essendo già tarda e mancando il Ministro, si scioglierà la seduta.

Devo però prima annunziare al Senato che in surrogazione del Senatore Scialoja, si è nominato, a far parte dell'Ufficio Centrale sul progetto relativo alla proprietà delle opere dell'ingegno, l'onorevole Senatore Mauri.

Domani seduta alle ore 2 per la continuazione del nostro ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5).